



L'ITER AUTORIZZATIVO DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI



Comune di Rivarolo Canavese
Sportello Unico per l'Edilizia

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **DECRETO LEGISLATIVO 29 Dicembre 2003, n. 387** Attuazione della Direttiva 2011/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
- **DECRETO MINISTERIALE 19 Febbraio 2007**
Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
- **DECRETO LEGISLATIVO 30 Maggio 2008, n. 115**
Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della Direttiva 93/76/CEE
- **DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 Giugno 2001, n. 380**
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- **DECRETO LEGISLATIVO 22 Gennaio 2004, n. 42**
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137
- **LEGGE REGIONALE 28 Maggio 2007, n. 13**
Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia
- **DELIBERAZIONE della GIUNTA REGIONALE 4 Agosto 2009, n. 45-11967**
Legge Regionale 28 maggio 2007 n. 13 – Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia – Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p).

- **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO MINISTERIALE 6 Agosto 2010**
Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
- **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO MINISTERIALE 10 Settembre 2010**
Linee Guida per l’Autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
- **DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE 20 Luglio 2010 n. 26817**
Variante al PTC1 ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n. 56/77 smi secondo le procedure di cui all’art. 7 - Allegato 4
– Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l’incentivazione delle fonti rinnovabili
- **DELIBERA della GIUNTA REGIONALE 14 Dicembre 2010, n. 3-1183**
Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010
- **8° VARIANTE NON STRUTTURALE ALLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE COMUNALE**
Approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29.11.2010 – Norme Tecniche di Attuazione

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387

Art. 12 – Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una **AUTORIZZAZIONE UNICA**, rilasciata dalla Provincia, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

La Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione **COSTITUISCE TITOLO A COSTRUIRE** ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'[articolo 2, comma 1, lettere b\) e c\)](#) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui sopra. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A del presente decreto si applica la disciplina della Denuncia di Inizio Attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

Gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14](#).

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 2007

Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, in attuazione dell'art. 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO : e' un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;

IMPIANTO FOTOVOLTAICO NON INTEGRATO : e' l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3 del presente Decreto, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

IMPIANTO FOTOVOLTAICO PARZIALMENTE INTEGRATO : e' l'impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate nell'allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA : e' l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate nell'allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115

Art. 11 comma 3 – Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari

Gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli [articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#), e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'[articolo 3, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192](#), e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

SONO ESCLUSI DALLA COMUNICAZIONE

Gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda del D.Lgs n. 42/2004 (beni culturali) e gli immobili di cui alle lettere b) e c) dell'art. 136, comma 1, del D.Lgs n. 42/2004, i quali sono sottoposti ad Autorizzazione Paesaggistica.

Nel caso previsto al punto 28 dell'allegato 1 al D.P.R. 09.07.2010 n. 139, i pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" sono soggetti ad **Autorizzazione Paesaggistica Semplificata**.

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2007 n. 13

Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia

L'Art. 18 prevede per gli edifici di nuova costruzione o in occasione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), d), ed e), il proprietario o chi ne ha titolo installa impianti solari termici integrati nella struttura edilizia, dimensionati in modo tale da soddisfare almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio.

Se l'ubicazione dell'edificio rende tecnicamente impossibile l'installazione degli impianti solari termici o il completo soddisfacimento dell'obbligo di cui al comma 1, il proprietario o chi ne ha titolo provvede all'integrazione energetica con fonte rinnovabile differente, come specificato con la deliberazione della Giunta Regionale, che determina altresì le modalità operative per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

In armonia con quanto previsto dall'allegato I, comma 13, del d.lgs. 192/2005, nel caso di edifici di cui all'articolo 2, comma 1, è obbligatoria l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica.

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009 n. 45-11967

Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti alimentati da fonti rinnovabili

Specifica i metodi con cui il proprietario o chi ne ha titolo provvede all'integrazione energetica con fonte rinnovabile differente se l'ubicazione dell'edificio rende tecnicamente impossibile l'installazione degli impianti solari termici o il completo soddisfacimento dell'obbligo di cui al comma 1 della L.R. n. 13/07.

Dispone i criteri per determinare il fabbisogno di acqua calda sanitaria nel settore residenziale

Determina altresì le modalità operative per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché i casi di deroga dalle disposizioni della succitata legge.

Propone schede tipologiche rappresentative per l'inserimento di fonti rinnovabili quali : pannelli solari termici, sistemi fotovoltaici, serre e schermature solari.

Demanda eventualmente il Comune ad indicare nei propri regolamenti edilizi i livelli minimi per l'inserimento nel tessuto edilizio locale e le caratteristiche degli impianti ponendo particolare attenzione alla loro fattibilità tecnica, al loro inserimento architettonico e ai costi connessi.

Per l'installazione di sistemi solari termici nel caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie che comprendano la ristrutturazione dell'impianto termico, ristrutturazioni di impianti termici, bisogna allegare alla richiesta di permesso di costruire, o equivalente titolo edilizio, progetto atto a dimostrare il soddisfacimento del fabbisogno standard pari al 60%.

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 2010

Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo n. 387 del 2003, la costruzione e l'esercizio di impianti e delle opere connesse, i cui moduli fotovoltaici sono collocati su edifici e non ricadenti nelle fattispecie di cui agli articoli 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, e 6, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, **è soggetta a dichiarazione di inizio attività**, a condizione che la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati, e che il proponente abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse.

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 2010

Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del D.P.R. 387/2003

Sono in vigore dal 04 ottobre 2010

Le modalità amministrative e i criteri tecnici dettati dalle linee guida si applicano alle procedure per la **costruzione e l'esercizio degli impianti sulla terraferma** di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Prevedono e definiscono gli interventi soggetti a :

- AUTORIZZAZIONE UNICA
- DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'
- COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Definiscono i contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica e lo svolgimento del procedimento unico.

Demandano le Regioni all'individuazione delle aree e dei siti non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

FONTE	CONDIZIONI DA RISPETTARE			REGIME URBANISTICO EDILIZIO
	MODALITA' OPERATIVE DI INSTALLAZIONE	ULTERIORI CONDIZIONI	POTENZA	
FOTOVOLTAICA (*)	impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, la cui superficie non superi quella del tetto su cui viene realizzato	gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 115/200	-	COMUNICAZIONE
	senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici	realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;	-	COMUNICAZIONE
	i moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici, la loro superficie complessiva non supera quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati	Non ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 11, comma 3 del D.Lgs 115/2008 e all'articolo 6 comma 2 lettera d) del D.P.R. 380/2001	-	D.I.A.
	nessuna	non ricadenti nei casi precedenti	0-20 Kw	D.I.A.
BIOMASSA, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS	Operanti in assetto cogenerativo	nessuna	0-50 kW	COMUNICAZIONE
	realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	nessuna	0-200 kW	COMUNICAZIONE
	Operanti in assetto cogenerativo	nessuna	50-1000 kWe ovvero 3000 kWt	D.I.A.
	Alimentati da biomasse	nessuna	0-200 kW	D.I.A.
	Alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	nessuna	0-250 kW	D.I.A.

(*) Vedi ulteriori vincoli Comunali _ Pag. 19

EOLICA	installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro	gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 115/2008	-	COMUNICAZIONE
	nessuna	nessuna	0-60 Kw	D.I.A.
IDRAULICA E GEOTERMICA	impianti idroelettrici e geotermo elettrici realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	nessuna	0-200 kW	COMUNICAZIONE
	Alimentati da biomasse	nessuna	0-100 kW	D.I.A.

DELIBERA CONSIGLIO PROVINCIALE 20.07.2010 n. 26817

Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili

Esplicitano le modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Provincia di Torino, suddivise per tipologia di fonte energetica e per soglia dimensionale.

L'installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, è soggetta a **comunicazione preventiva dell'inizio dei lavori** da parte dell'interessato all'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e smi;

Per gli impianti di potenza inferiore alle soglie indicate in tabella non è necessario l'avvio del procedimento unico e si applica la **Denuncia di Inizio Attività (DIA)** di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e smi :

FORTE	SOGLIA
Biomasse	200 kW
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 kW
Solare Fotovoltaico	20 kW
Eolica	60 kW
Idraulica	100 kW

Ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono assoggettati alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività l'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, di potenza elettrica non superiore a 1 MW, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs 8 febbraio 2007, n. 20, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, salvo che non siano necessari specifici provvedimenti autorizzativi in materia ambientale.

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, non soggetti neppure alla disciplina della denuncia di inizio attività e per i quali **è sufficiente una comunicazione preventiva al comune**, gli interventi di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, ovvero:

- a) L'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore ad 1 metro;
- b) L'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la "sola comunicazione" all'autorità competente ai sensi del D.P.R. 380/2001 è sufficiente anche per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione di potenza elettrica non superiore a 50 kW, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs 8 febbraio 2007, n. 20.

La sola comunicazione preventiva non è invece sufficiente per gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della [parte seconda](#) e dell'[articolo 136, comma 1, lettere b\) e c\), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

Per l'installazione di impianti per i quali sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, in ossequio ai principi della semplificazione amministrativa e come precisato per gli impianti fotovoltaici dall'art. 5 comma 7 del D.M. 19 febbraio 2007.

Procedura per Autorizzazione Unica

Deve essere presentata domanda in 2 copie cartacee e in formato elettronico su un supporto informatico riproducibile alla **Provincia di Torino, Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria**, Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino in bollo e sottoscritta dal proponente, completa del progetto definitivo e di tutta la documentazione tecnica necessaria e redatta secondo lo schema pubblicato sul sito istituzionale della Provincia, sezione Ambiente, alla voce "modulistica on-line" (<http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/index>).

Una copia cartacea e in formato elettronico deve essere trasmessa al Comune sede dell'intervento .

La domanda deve essere corredata dalla documentazione tecnica illustrante il progetto definitivo dell'impianto, delle opere ad esso connesse, delle infrastrutture indispensabili e delle opere per il ripristino dei luoghi. Il progetto contiene l'elenco delle autorizzazioni, valutazioni, pareri, atti di assenso espresso o silenzio assenso comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, anche in funzione dei vincoli di tipo ambientale, paesaggistico o architettonico sul sito in cui l'impianto viene inserito e che il proponente dovrà preventivamente verificare, nonché l'indicazione delle relative amministrazioni interessate.

Entro 15 giorni dalla protocollazione della domanda il Responsabile del Procedimento comunica ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 l'avvio del procedimento. Nella predetta comunicazione viene riportata l'indicazione delle eventuali integrazioni da trasmettere ed il termine entro cui inviarle; tale richiesta sospende il procedimento che riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione richiesta o comunque entro 30 giorni. La mancata integrazione documentale comporta l'improcedibilità della domanda.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, la Provincia indice apposita Conferenza dei Servizi ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della L. 241/1990, che conduce secondo le procedure previste dagli artt. 14 e ss. della suddetta legge.

Nel corso della Conferenza le amministrazioni convocate rassegnano, nel rispetto delle proprie competenze, la propria autorizzazione, valutazione, parere, assenso espresso o silenzio assenso comunque denominato; esse possono richiedere al proponente la presentazione di integrazioni progettuali. A tal fine la Conferenza dei Servizi determina di assegnare al richiedente un congruo termine per la predisposizione degli elaborati progettuali e delle valutazioni integrative richieste. La riconvocazione della Conferenza, se necessario, è effettuata dal Responsabile del Procedimento.

Entro 180 giorni dalla protocollazione dell'istanza viene rilasciata con Determinazione Dirigenziale l'Autorizzazione Unica.

Nei casi in cui il progetto sia soggetto alla fase di verifica ex art. 10 della L.R. 40/98 il proponente trasmette la documentazione all'ufficio VIA della Provincia secondo le modalità specificate nella relativa pagina del sito Internet dell'Ente: <http://www.provincia.torino.it/ambiente/via/procedure>. Quando l'esito della verifica escluda la necessità di assoggettare il progetto a VIA, il proponente, qualora lo stesso rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., invia la domanda di Autorizzazione Unica all'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria. Nel caso invece di impianti assoggettati a VIA ex art. 12 della L.R. 40/98, tale procedimento dovrà essere esperito congiuntamente a quello previsto dal D.Lgs. 387/03 e s.m.i., tenendo presente che in questo caso l'atto finale della procedura di VIA dovrà precedere quello di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Procedura di Verifica o Assoggettamento V.I.A.

La Fase di Verifica ex art. 10 L.R. 40/1998 e s.m.i. è richiesta nei seguenti casi :

- Impianti di combustione in caso di potenza di combustione superiore a 50 MW
- Impianti fotovoltaici industriali di potenza superiore a 1 MW, con esclusione dei casi in cui i pannelli siano collocati secondo criteri di integrazione architettonica su elementi di arredo urbano e superfici esterne di edifici di qualunque genere non ricadenti in aree naturali protette, o quando i pannelli pur non essendo collocati secondo criteri di integrazione architettonica siano ubicati all'interno di aree industriali esistenti così come classificate dallo strumento urbanistico vigente.
Non è richiesta per tutti gli impianti non industriali anche se ubicati in area protetta
- Impianti eolici industriali di potenza superiore a 1 MW
Non è richiesta per tutti gli impianti non industriali anche se ubicati in area protetta
- Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s.

La fase di Verifica ex art. 10 L.R. 40/1998 e s.m.i. non è richiesta per impianti alimentati da fonte solare fotovoltaica ed eolica "non industriali" anche se ubicati in area protetta.

Sono soggetti alla Fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ex art. 12 L.R. 40/1998 :

- Tutti gli impianti nel caso di assoggettamento a seguito della fase di verifica
- Tutte le tipologie di impianti industriali alimentati da fonte solare fotovoltaica ed eolica di potenza superiore a 500kW localizzati in aree protette
- Nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione, di impianti alimentati da fonte idroelettrica, che ricadano anche parzialmente in aree protette

DELIBERA GIUNTA REGIONALE 14.12.2010 n. 3-1183

Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra

Vengono definite AREE INIDONEE :

- Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale quali : siti UNESCO, beni culturali, vette e crinali montani e pedemontani, tenimenti dell'Ordine ex Mauriziano.
- Aree protette, nazionali e regionali e siti di importanza comunitaria nell'ambito della Rete Natura 2000.
- Aree Agricole ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo, aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. e terreni agricoli irrigati con impianti a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico.
- Aree in dissesto idraulico e idrogeologico

Vengono definite AREE DI ATTENZIONE :

- Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica.
- Aree di attenzione per la presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di pregio.
- Aree di attenzione per problematiche idrogeologiche.
- Zone di protezione Speciale.
- Zone Naturali di Salvaguardia.
- Corridoi ecologici.

8° VARIANTE NON STRUTTURALE ALLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C.

Gli artt. 2.5 – 4.1 – 5.1 delle Norme Tecniche di Attuazione vietano l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati di pregio storico-documentario o di tipologia costruttiva tradizionale

L'art. 5.3 invece, ai sensi dell'art. 12 comma 7 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i., prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2 comma 1 lette b) e c) del medesimo D.Lgs, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, possono essere ubicati anche in area agricola nel rispetto delle seguenti limitazioni e prescrizioni :

- a) Non è consentito l'utilizzo in fascia A e B del torrente Orco o ricompresi nelle classi I e II della capacità d'uso dei suoli agricoli;
- b) La realizzazione di impianti per la produzione di energia attraverso all'impiego di biomasse è condizionata al prelievo delle biomasse medesime da fonti naturali localizzate ad una distanza non superiore a 70 Km dall'area di insidenza dell'impianto;
- c) Il titolo abilitativo alla realizzazione degli impianti è subordinato al rilascio di adeguate garanzie fideiussorie circa l'obbligo di rimessione in pristino dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti;
- d) Il Comune, in sede di abilitazione, può concordare con gli attuatori specifiche misure per la mitigazione di eventuali inquinamenti ed impatti atmosferici, visivi, rumorosi, odorigeni, luminosi, elettromagnetici, viabilistici, ecc., connessi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti, esigendo innanzitutto che tali possibili conseguenze siano adeguatamente valutate in sede progettuale.